



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 12 aprile 2017

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.

Criticità del sostegno nel sistema educativo trentino e privatizzazione del sostegno

E' un dato nazionale: a fronte di una richiesta in aumento, mancano i docenti di sostegno. Le scuole cercano di organizzarsi frammentando le cattedre (poche ore per alunno), o inventandosi una serie di "attività laboratoriali" con il risultato di accentrare fuori dalle classi gli studenti con disabilità.

La risposta della Provincia autonoma di Trento (vedi risposta all'interrogazione n. 3721) pare concentrarsi esclusivamente su un aumento dell'assistenza scolastica fornita in convenzione da cooperative private. Tuttavia, il ruolo del docente di sostegno specializzato non è nel modo più assoluto assimilabile per funzione e responsabilità a quello dell'assistente educatore. Infatti, secondo la legge, l'insegnante di sostegno è una figura docente corresponsabile e contitolare per tutto il gruppo classe. Può deliberare su tutte le questioni di pertinenza del consiglio di classe e aver accesso a tutti i dati sensibili cui hanno accesso tutti gli altri docenti su tutti gli alunni al fine, anche, di favorire il processo di inclusione mediante una completa assunzione di responsabilità. Potremmo dire che l'insegnante di sostegno è la componente più professionalizzata del sistema scolastico italiano. È un docente laureato, abilitato all'insegnamento e specializzato. L'assistente educatore svolge, in collaborazione con il personale docente, la propria attività educativa e di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, in tutte le necessità, ai fini di una loro piena partecipazione alle attività programmate nel PEI.

Presso i nostri istituti, negli ultimi anni, si è risposto alle esigenze del diritto allo studio e alla alfabetizzazione culturale degli studenti con disabilità, aumentando (e di molto, quasi il 70%, come da risposta all'interrogazione citata) la percentuale di assistenza fornita dai soggetti privati in convenzione. E' dubbio che, in funzione del diritto allo studio, affidare l'apprendimento a personale



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

che non può avere questo ruolo e che se lo svolge lo fa per coscienza civile, sia la risposta migliore. E' dubbio anche che sia anche la più economica.

In conseguenza della carenza di risorse, secondo le segnalazioni pervenute allo scrivente in alcune scuole si sarebbero verificati casi di accentramento di studenti con disabilità al di fuori delle classi, impegnati in attività cosiddette laboratoriali. A nostro avviso, non si tratta di attività individualizzate su cui fondare la buona prassi di inclusione nei confronti di persone con disabilità ma di vere forme di accomodamento/esclusione prodotte ai fini (o come esito?) di un contenimento della dotazione di ore di sostegno. Se tale pratica fosse confermata sembrerebbe trattarsi di una vera e propria riproposizione, seppure parziale, delle classi speciali vietate in Italia fin dall'entrata in vigore della legge 4 agosto 1977 n. 517 (art. 7).

A tal proposito, si rimanda a quanto espresso nelle Linee guida 2009 nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 il MIUR (pag.14):

“Qualora, per specifiche condizioni di salute dell'alunno (di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico) o per particolari situazioni di contesto, non fosse realmente possibile la frequenza scolastica per tutto l'orario, è necessario che sia programmato un intervento educativo e didattico rispettoso delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente, finalizzato al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti anche nei periodi in cui non è prevista la presenza in classe”.

Sulla base di tale assunto quindi, è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell'anno scolastico.

E' vero, comunque, che talvolta si tende a considerare esaurito il ruolo formativo della scuola nella socializzazione. Una considerazione corretta di questo concetto, tuttavia, porta ad interpretare la socializzazione come uno strumento di crescita da integrare attraverso il miglioramento degli apprendimenti con buone pratiche didattiche individualizzate e di gruppo. Riemerge qui la centralità della progettazione educativa individualizzata che sulla base del caso concreto e delle sue esigenze dovrà individuare interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione, preferendo in linea di principio che l'apprendimento avvenga nell'ambito della classe e nel contesto del programma in essa attuato.

In conclusione della premessa, la legge 104/92 all'art.15 prevede, ai fini della garanzia del diritto allo studio degli alunni con disabilità, l'istituzione di gruppi di lavoro e in particolare i gruppi di lavoro per l'integrazione definiti con l'acronimo GLHI. In molti istituti scolastici del trentino tali



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

gruppi non sono stati istituiti, molto probabilmente perché sconosciuti nella legislazione provinciale (L.P. sulla scuola n. 5/2006 e successivo regolamento del 2010).

La legislazione nazionale prevede che il GLHI è un gruppo di studio e di lavoro con compiti di organizzazione e di indirizzo.

L'art. 15 della L 104/92 prevede che presso ogni scuola di ordine e grado il Dirigente Scolastico deve nominare il GLHI (di istituto), che affianca i gruppi GLHO (Operativo) sui singoli allievi con disabilità. I GLHI hanno compiti di organizzazione e di indirizzo; al comma 2 dell'art.15 si stabilisce che presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado, "sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti (di sostegno e curricolari), operatori dei servizi (degli Enti Locali e delle ASL), familiari (di tutti gli alunni e di quelli con disabilità) e studenti (nella scuola secondaria di secondo grado) con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo. Possono essere chiamati a partecipare anche membri di Associazioni. È importante, quindi, che anche questo organismo, nella composizione e funzionamento, sia disciplinato dal regolamento di istituto. Il GLHI, nell'esplicazione dei suoi compiti, può avanzare proposte al collegio docenti, per l'elaborazione del POF (in Trentino Progetto di Istituto) e programmare le risorse, creare rapporti con il territorio e gli enti locali per la risoluzione di tutte le problematiche relative agli studenti con disabilità.

Il GLHO (Operativo) è, invece, composto dal consiglio di classe (insegnanti curricolari e di sostegno), operatori ASL, genitori dell'alunno oltre che eventualmente un esperto richiesto da questi ultimi. Ha il compito di predisporre il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico.

Poi vi sono i GLH cioè i gruppi istituiti a livello provinciale (detti anche GLIP Gruppi di lavoro interistituzionali Provinciali) e i GLIR Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali. Di questi ultimi si fa esplicito riferimento nelle linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009.

La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 - "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", alla fine del secondo paragrafo, afferma che l'organizzazione territoriale per l'inclusione prevede:

- . i GLHI a livello di singola scuola, eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l'Inclusione - GLI;
- . i GLH di rete o distrettuali,



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- i Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario
- almeno un CTS a livello provinciale.

I già noti GLH e GLHI (Gruppi di lavoro e di studio d'Istituto) previsti dall'art.15 della Legge n.104 del 1992 si vedono, quindi, oggi affiancati, a livello di singola istituzione scolastica, dai GLI ovvero Gruppi di lavoro per l'inclusione o per l'inclusività; si tratta, per questi ultimi, di altri organi politico-operativi con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica.

I GLHI e i GLI hanno ruoli complementari da svolgere; i GLI non sostituiscono affatto i GLHI, tant'è che la Direttiva, al paragrafo 2 prevede i GLHI a livello di istituzione scolastica, eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l'Inclusione (GLI).

Le scuole non possono sostituire i GLHI con i GLI, i gruppi di lavoro sull'inclusione, questi ultimi sono previsti dalla direttiva ministeriale del 27/12/2012 e dalla circolare ministeriale n. 8/2013 e non da leggi dello Stato. I GLI hanno funzioni di rilevazione di tutti i bisogni educativi speciali presenti nella scuola. I due Gruppi hanno obiettivi che si riferiscono a difficoltà estremamente diverse e devono necessariamente lavorare su piani differenti.

Il primo fa riferimento ad una Legge specifica e si occupa degli studenti certificati con 104/92.

Il GLI espande lo spettro di analisi alle tematiche correlate dell'inclusività riguardanti i tutti i BES.

Oggi i GLI (Gruppi di lavoro per l'inclusione) oltre a quanto stabilito nella circolare n.8 del 2013, sono anche citati nella Nota Ministeriale del 22/11/2013, n. 2563 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014.

Per contro la legislazione provinciale non fa menzione dei gruppi di lavoro e della loro funzione; parimenti non se ne fa menzione nel decreto del presidente della provincia 8 maggio 2008 n. 17-124/Leg, Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (in attuazione dell'articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5). Non se ne parla nemmeno nelle linee guida del 2012 "Attuazione del regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti", dove invece si parla di Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale,

La questione della presenza negli istituti dei GLHI, in attuazione della legge 104/92, risulta fondamentale in quanto tale organismo, democratico e pluralistico, poiché rappresentativo di coloro che vivono da vicino e quotidianamente la questione dell'inclusione scolastica ove si compie: il fatto che tale obbligo di legge sia disatteso in Provincia di Trento appare come grave omissione.



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Come sostiene un noto giurista, il GLHI è previsto dall'art 15 comma 2 L. 104/92 come obbligo di tutte le scuole; esso è un livello essenziale di cui all'art 117 comma 2 lettere m ed n del titolo V Costituzione, cioè come obbligo di tutte le istituzioni scolastiche; se la Provincia autonoma non ne ha parlato nella legge provinciale, ciò può dipendere o da una dimenticanza o dall'aver ritenuto superfluo parlarne dato che già una legge nazionale imperativa lo prevedeva.

La questione era già stata sollevata in Provincia autonoma di Trento in una precedente interrogazione provinciale del 21 settembre 2012 (gruppo consiliare Lega Nord interrogazione n. 5121 "Quali sono le garanzie da parte della PAT, sul pieno rispetto della legge 104/92 nella scuola trentina?")

Tre le altre cose si chiedeva, al punto 4:

..."se nella Provincia Autonoma di Trento, a livello territoriale e di ciascuna Istituzione scolastica, sono stati attivati e sono pienamente operativi gli organi consultivi, propositivi e operativi indicati dall art. 15 della L. I 04/92" (tra cui il GLHI - Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto);

In data 3 marzo 2013 l'allora assessora Dalmaso così rispondeva:

"...Il quarto quesito chiede se siano stati attivati a livello territoriale e presso ciascuna Istituzione scolastica gli organismi previsti all'art. 15 della L. 104/92. A livello provinciale, in attuazione dell'art. 13 c. 3 della LP. 10 settembre 2003, n. 8 che recepisce a livello provinciale la L. I 04/92, è stato costituito ed è pienamente operativo il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP). Questo viene nominato ogni tre anni ed ha avuto l'ultimo rinnovo il 14 dicembre 2012 con Delibera di Giunta n. 2764. Ciascuna istituzione scolastica può inoltre nominare, in forza della propria autonomia (la LP. n. 5 del 2006 negli art. 14 e 15 sancisce l'autonomia di ciascun Istituto scolastico il quale, per questo, definisce la propria gestione didattica e organizzativa) e sulla base delle necessità, gruppi di lavoro o singoli referenti BES per coordinare e realizzare attività d'integrazione ed inclusione al proprio interno prevedendo anche con altre scuole o istituti momenti di confronto e di coordinamento in rete dando così il via a progettualità interistituti con l'avvio di specifiche esperienze di integrazione e di inclusione".



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

In questo modo riconosceva alla disponibilità delle singole istituzioni scolastiche la possibilità di istituire un organo come il GLHI la cui attivazione è, invece, obbligatoria secondo la legge. Questo atteggiamento è, a nostro avviso, coerente con la politica provinciale che tenta di accentrare.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. per quale ragione si è ritenuto funzionale aumentare l'impegno di cooperative e associazioni private anziché potenziare l'organico degli insegnanti di sostegno e degli assistenti educatori dipendenti della Provincia;
2. il dettaglio delle forme contrattuali che, per ciascun soggetto, legano gli assistenti educatori privati al loro datore di lavoro;
3. quale è la retribuzione media di un assistente educatore provinciale e quale quella di un educatore esterno;
4. le risorse erogate negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e quelle preventivate per l'anno 2016/2017 a soggetti privati per le attività assegnate agli assistenti educatori all'interno delle istituzioni scolastiche a carattere statale con il dettaglio degli importi riconosciuti a ciascun soggetto;
5. se è confermato ed eventualmente presso quali istituzioni che ad alcuni alunni è stato assegnato l'assistente educatore che ha redatto in esclusiva il PEI;
6. se gli assistenti educatori sono obbligati ad assistere allo scrutinio di tutta la classe (con conseguente accesso generalizzato a dati sensibili) o unicamente a quelli degli studenti seguiti;
7. se è confermato ed eventualmente presso quali istituzioni, che gli alunni con disabilità vengono impegnati fuori dalle classi di appartenenza in cosiddetti "laboratori";
8. se la pratica di cui al punto 6 sia conforme alle previsioni di legge e in particolare delle Linee guida MIUR 2009 nota n. 4274;
9. per quale ragione nelle scuole trentine non sono stati istituiti i gruppi di lavoro di istituto per l'integrazione scolastica ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della legge 104/92.
- 10.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi